

COMUNE DI ARCO

Determinazione delle tariffe del tributo (TARI) - Anno 2024

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Tariffa parte fissa a mq.	Tariffa parte var. annua
1	0,400	62,310
2	0,470	112,150
3	0,526	137,070
4	0,571	143,300
5	0,616	180,690
6 o più	0,651	211,840

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleo familiare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue: (100x0,526+137,07= 189,67)

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,606	1,093	1,699
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,389	0,696	1,085
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,543	0,974	1,517
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,796	1,433	2,229
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,579	1,037	1,616
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,461	0,839	1,300
7	A00	Alberghi con ristorante	1,085	2,673	3,758
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,977	1,765	2,742
9	X00	Case di cura e riposo	1,131	2,031	3,162
10	XX0	Ospedali	1,167	2,096	3,263
11	Q00	Uffici e agenzie	0,968	2,474	3,442
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,552	1,000	1,552
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,275	2,295	3,570
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,628	2,937	4,565
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,751	1,353	2,104
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,610	1,685	3,295
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,339	2,408	3,747
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,932	1,685	2,617
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,275	2,295	3,570
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,832	1,496	2,328
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,986	1,771	2,757
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,038	15,693	20,731
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,387	7,905	12,292
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	4,640	8,545	13,185
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,497	4,505	7,002
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,361	4,253	6,614
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	6,485	11,677	18,162
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,478	4,461	6,939
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	6,259	11,283	17,542
30	DD0	Discoteche, night club	1,728	3,116	4,844

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna **"tariffa applicata"**.



Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23
del CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE PER
L'ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **20:00**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O C O M U N A L E

sono presenti i signori:

1	ANDREASI GABRIELE	P	12	PALLAORO OSCAR	AG
2	BERTAMINI CESARE	P	13	PARISI CHIARA	P
3	BETTA ALESSANDRO	P	14	PERINI UGO	P
4	BETTA TIZIANA	P	15	PINCELLI ANGIOLINO	P
5	BRESCIANI STEFANO	P	16	TAMBURINI FLAVIO	P
6	CATTOI NICOLA	P	17	TAMBURINI NICOLA	P
7	FIORIO ARIANNA	P	18	TAMBURINI STEFANO	P
8	IOPPI DARIO	P	19	TREBO GUIDO	P
9	MAZZOLDI STEFANO	P	20	ULIVIERI TOMMASO	P
10	MIORI STEFANO	P	21	VILLI LUCIANO	P
11	MORANDI FERRUCCIO	P	22	ZAMPICCOLI ROBERTO	P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Giorgio Osele.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signor **Flavio Tamburini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

Relazione.

L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

La deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025.

Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 654 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che, con le tariffe Tari, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*. Il comma 651 della stessa norma prescrive inoltre che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*.

La disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente con quanto stabilito dal Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige che all'art. 49, al comma 3 lettera i) annovera *“l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote”*.

L'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Con deliberazione consiliare di data odierna, immediatamente eseguibile, è stata approvata la revisione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 per le annualità 2024-2025, la quale, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti per l'annualità 2024, espone un costo complessivo del servizio pari ad € 3.332.603,00 e prevede una copertura dalle entrate tariffarie pari ad € 3.080.756,00.

Spetta ora al Consiglio comunale la determinazione delle relative tariffe del tributo TARI, per l'anno 2024.

Per quanto attiene l'approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2024, si rammenta che soggetto passivo della TARI, ai sensi del comma 639, della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie.

Il D.P.R. 158/99 prevede che la tariffa dei rifiuti sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. I costi del servizio sono desunti dal Piano economico finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile e sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Il predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento della TARI.

Al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all'ammontare dei costi complessivi di cui al Piano Economico Finanziario 2022-2025 che, per l'annualità 2024, come visto in precedenza, ammonta a € 3.080.756,00, suddiviso fra costi variabili pari a € 2.049.513,00 e costi fissi pari a € 1.031.243,00.

Da tale importo viene tratta la somma di € 49.627,33 che è la quota dell'avanzo di amministrazione vincolato inserito a bilancio a parziale copertura dei costi del servizio. Tale importo rappresenta una quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito delle rendicontazioni degli anni pregressi delle gestioni del servizio RSU che hanno originato un saldo positivo fra entrate e spese del servizio. In tal modo si assolve al disposto normativo di rimborsare ai contribuenti tali eccedenze positive della gestione riducendo l'ammontare del fabbisogno tariffario, e conseguentemente le stesse tariffe (in questo caso per l'anno 2024).

Con tale correttivo, quindi, il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe viene ridotto a € 3.031.129,67, suddiviso fra costi variabili pari a € 2.016.496,94 e costi fissi pari a € 1.014.632,73.

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2024 riassunti nel documento denominato "Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti (TARI) - anno 2024", nei quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

Nel Prospetto 1, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano economico finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili, (questi ultimi al netto della somma di 49.627,33 euro sopra specificata), viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "*L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri*

razionali”. Tale percentuale viene fissata nel 52,50% per le utenze domestiche e nel 47,50% per le utenze non domestiche, come per il quinquennio precedente.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all’art. 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere un’agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall’art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158. Per l’anno 2024 si propone di stabilire l’agevolazione pari a 4,50 punti percentuali, come per la precedente annualità. Con tale correttivo le percentuali di incidenza passano al 48,00% per le utenze domestiche e al 52,00% per quelle non domestiche.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario, arrotondato, da coprire con le tariffe domestiche ammonta ad € 1.454.897,64 mentre quello da coprire con le tariffe non domestiche a € 1.576.321,82.

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze domestiche** (Prospetto 2), sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe per le utenze domestiche (come indicato nel Prospetto 1) mediamente aumentano dell’8,22% rispetto al 2023.

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze non domestiche** (Prospetto 3) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie da assoggettare a tariffa. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe delle utenze non domestiche (come indicato nel Prospetto 1) aumentano mediamente del 12,59% rispetto a quelle ordinarie del 2023.

Nel Prospetto 4 dell’elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

Visti ed esaminati dunque gli elaborati di calcolo del tributo, allegati alla presente quali parti sostanziali ed essenziali del presente provvedimento, dai quali si desumono le modalità di determinazione della tassa sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, come sopra chiarito.

Sottolineato che:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno*”.

premessi quanto sopra;

visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 21 di data 26/04/2023;

visto che con deliberazione consiliare di data odierna, immediatamente eseguibile, è stata approvata la revisione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 per le annualità 2024-2025;

visti gli “*Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2024*”, predisposti con il supporto della società Gestel srl, costituito da quattro prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe;

vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

vista la deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020;

vista la deliberazione di ARERA n. 15 del 18/01/2022;

vista la nota IFEL di data 31/03/2022;

visto il decreto del Sindaco 77 di data 28 dicembre 2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l’anno 2024;

visto il decreto del Sindaco n. 78 di data 29 dicembre 2023 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d’ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l’anno 2024;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 4 di data 26 febbraio 2024, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024 – 2026 e nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2024 – 2026;

vista la deliberazione n. 19 di data 27 febbraio 2024, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024 – 2026;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 5 (Consiglieri Bresciani Stefano, Morandi Ferruccio, Perini Ugo, Tamburini Nicola, Tamburini Stefano) ed astenuti n. 2 (Consiglieri Fiorio Arianna, Parisi Chiara) su n. 21 Consiglieri, espressi in forma palese con il sistema di votazione elettronico,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2024 e con decorrenza 1° gennaio 2024, gli elaborati di calcolo del tributo allegati alla presente quali parti sostanziali ed essenziali del presente provvedimento, e le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI):

utenze domestiche:

NUMERO COMPONENTI della famiglia	QUOTA FISSA al metro quadrato in euro	QUOTA VARIABILE annuale in euro
1	0,400	62,310
2	0,470	112,150
3	0,526	137,070
4	0,571	143,300
5	0,616	180,690
6 o più	0,651	211,840

utenze non domestiche:

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione Attività	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa complessiva applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,606	1,093	1,699
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,389	0,696	1,085
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,543	0,974	1,517

4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,796	1,433	2,229
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,579	1,037	1,616
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,461	0,839	1,300
7	A00	Alberghi con ristorante	1,085	2,673	3,758
8	AA0	Alberghi senza ristorante	0,977	1,765	2,742
9	X00	Case di cura e riposo	1,131	2,031	3,162
10	XX0	Ospedali	1,167	2,096	3,263
11	Q00	Uffici e agenzie	0,968	2,474	3,442
12	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,552	1,000	1,552
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,275	2,295	3,570
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,628	2,937	4,565
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,751	1,353	2,104
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,610	1,685	3,295
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,339	2,408	3,747
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,932	1,685	2,617
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,275	2,295	3,570
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,832	1,496	2,328
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,986	1,771	2,757
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,038	15,693	20,731
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	4,387	7,905	12,292
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	4,640	8,545	13,185
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,497	4,505	7,002
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,361	4,253	6,614
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	6,485	11,677	18,162
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,478	4,461	6,939
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	6,259	11,283	17,542
30	DD0	Discoteche, night club	1,728	3,116	4,844

2. di dare atto che le tariffe del tributo di cui al precedente punto 1. garantiscono per l'anno 2024 l'integrale copertura dei costi del servizio in parola così come esplicitati nella revisione e validazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-

2025 per le annualità 2024-2025 che, al netto della somma pari ad € 49.627,33 della quota di avanzo di amministrazione vincolato inserito in bilancio ammontano ad € 3.031.129,67;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti e alla Gestel srl società incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;

4. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

5. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

6. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Flavio Tamburini

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giorgio Osele

(firmato digitalmente)
